



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

34/20

DECRETO DIRIGENZIALE N. 524 /DA del 09 OTT 2023

Oggetto: Contenzioso ALONGI ROBERTO C/ CAS liquidazione Sentenza n. 154/2023 del TRIBUNALE DI MESSINA.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinnanzi al TRIBUNALE DI MESSINA R.G 18/2013 tra le parti ALONGI ROBERTO cod. fisc. LNGRRT73C29F1528X c/CAS è stata emessa la Sentenza n. 154/2023 del 25/1/2023, notificata in forma esecutiva il 6/10/23, che si allega, con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 7.773,00 oltre interessi e rivalutazione sulla somma devalutata compensando le spese legali per una spesa complessiva di € 8833,83;

Che con PEC del 6/10/23 il legale del Sig. ALONGI ROBERTO, ha comunicato il codice IBAN del proprio cliente.

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità:

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € €8833,83 sul capitolo n. 131 del redigendo Bilancio 2023/2025, denominato "Liti, arbitrati e risarcimento danni..." che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 154/2023 del TRIBUNALE DI MESSINA, che si allega, il pagamento di € 8833,83 in favore di ALONGI ROBERTO nato a MESSINA il 29/3/1973 cod. fisc. LNGRRT73C29F1528X, mediante bonifico sul c/c IBAN IT03G 02008 82180 000300 172207 allo stesso intestato;

Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



*Il Dirigente Generale f.f.
Ing. Dario Costantino*

Sentenza n. 154/2023 pubbl. il 25/01/2023

RG n. 90000018/2013

Repert. n. 268/2023 del 26/01/2023



TRIBUNALE di MESSINA



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE di MESSINA

Prima sezione civile



Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in
funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 90000018 del Registro Generale Contenzioso 2013

TRA

ALONGI Roberto, nato a Messina il 29.03.1973, residente in Francavilla di Sicilia (ME),
Via Eritrea, n. 40, c.f. LNG RRT 73C29 F158X, elettivamente domiciliato in Francavilla di
Sicilia, Via Liguria, 1 Traversa, presso lo studio dell'avv. Emanuele CAMARDA dal quale
è rappresentato e difeso **ATTORE**

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Messina, C.da Scoppo, elettivamente domiciliato in
Santa Teresa di Riva (ME), Piazza Madonna di Porto Salvo, n. 4, presso lo studio dell'avv.
Salvatore GENTILE dal quale è rappresentato e difeso **CONVENUTO**

E NEI CONFRONTI DI

SOCIETÀ CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore, Dott. Alessandro Bettmann, con sede legale a Verona, Via
Lungadige Cangrande, n. 16, elettivamente domiciliata in Messina, Strada San Giacomo n.
19 presso lo studio dell'avv. Luigi RAGNO **TERZO CHIAMATO**
avente per **OGGETTO**: risarcimento del danno da incidente stradale.

Firmato Da: CATANESIE FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 367 a23b91779af7b - Firmato Da: RACITI GIUSEPPA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 151 b23b91779af7b





Sentenza n. 154/2023 pubbl. il 25/01/2023

RG n. 90000018/2018

Repert. n. 268/2023 del 26/01/2023

TRIBUNALE di MESSINA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da ALONGI Roberto nei confronti del CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente convenuto al risarcimento del danno subito dall'attore in seguito ad un sinistro avvenuto in data 08.07.2010 sull'autostrada A18, direzione Catania-Messina, mentre si trovava a bordo del proprio motociclo Piaggio Liberty, tg. DA32408, causato da alcuni avvallamenti e buche nel manto stradale che ne avevano determinato la caduta.

La domanda formulata dall'attore è fondata e meritevole di accoglimento.

Occorre preliminarmente chiarire che per il medesimo sinistro si è già svolto un giudizio davanti al Giudice di Pace di Taormina, recante N.R.G. 219/11, avente ad oggetto i danni subiti dal mezzo condotto dall'ALONGI, concluso con sentenza n. 12 del 18.01.2012 non appellata o, comunque, per la quale non vi è prova che sia stato proposto appello.

Nel prendere atto che al precedente giudizio svoltosi davanti al Giudice di Pace hanno partecipato i medesimi soggetti del presente procedimento e che, pertanto, quella pronuncia di accoglimento costituisce giudicato esterno in merito agli elementi obiettivi della responsabilità extracontrattuale fatta valere dall'attore nei confronti del Consorzio (fatto storico, danno-evento, responsabilità dell'ente convenuto, ecc.), occorre chiarire se il fatto che l'ALONGI abbia introdotto due diversi giudizi dinanzi a due diverse autorità giurisdizionali per due diverse tipologie di danni causati dal medesimo sinistro violi il principio di infrazionabilità del credito, giusto profilo di improponibilità della domanda sollevato d'ufficio con ordinanza del 12.11.2015.

A fronte del contrasto manifestatosi nella giurisprudenza di legittimità in ordine all'estensione del suddetto istituto, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermando il seguente principio: *"Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti,*



**TRIBUNALE di MESSINA**

possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c." (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 4090 del 16.02.2017).

Orbene, l'attore con le memorie difensive autorizzate del 10.11.2017 e del 16.10.2020 ha chiarito che la decisione di promuovere due diversi giudizi in momenti storici differenti era maturata in conseguenza della necessità di ottenere, nel più breve tempo possibile, un risarcimento dei danni al mezzo che gli consentisse di ripararlo e di utilizzarlo per recarsi al lavoro, vista la notoria, lunga, durata dei giudizi che si svolgono davanti al Tribunale innanzi al quale sarebbe dovuta essere proposta, *ratione valore*, la domanda risarcitoria unitariamente intesa.

Se questa esigenza non appare integrare un interesse oggettivamente valutabile, per contro l'esigenza dell'attore di attendere il consolidamento delle lesioni subite – circostanza anche questa dedotta dall'attore – può integrare il requisito richiesto dalla Suprema Corte ad ottenere una tutela frazionata del credito permettendo all'attore di adire immediatamente alla tutela giurisdizionale per il danno al mezzo senza con ciò pregiudicare la successiva tutela dei propri diritti in relazione al danno biologico il cui risarcimento doveva essere "differito" in ragione del tempo necessario alla stabilizzazione delle lesioni subite.

Quanto sopra affermato comunque, pur costituendo argomentazione idonea ad evitare che la domanda in questa sede avanzata dall'attore possa incorrere nella declaratoria di





TRIBUNALE di MESSINA

improponibilità, non esclude comunque che l'ente convenuto ed il terzo chiamato abbiano dovuto affrontare due giudizi per il medesimo evento con una duplicazione dei costi della difesa che si sarebbe potuta evitare ove la pretesa risarcitoria fosse stata azionata in un'unica sede; a questo proposito va sottolineato che l'attore aveva chiesto al Giudice di Pace il risarcimento anche dei danni fisici, salvo rinunciare a questa domanda nel corso del giudizio (v. sentenza del Giudice di Pace).

Ed infatti, il perseguimento di un interesse soggettivamente rilevante ed oggettivamente valutabile alla luce del principio sancito dalla Corte di legittimità non può, comunque, arrivare a giustificare un sacrificio economico imposto alle altre parti del giudizio che hanno il diritto di confidare in comportamenti della controparte che non aggravino ingiustificatamente la loro posizione processuale, financo ove questi risultassero soccombenti in giudizio.

Accertato così il diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento del danno subito, ne va spiegata la quantificazione.

Al riguardo, nel prendere posizione sulla deduzione difensiva dell'ente convenuto in ordine ad un possibile concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno osserva il Tribunale che tale argomentazione difensiva è stata spiegata soltanto nel verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni; in precedenza nessun riferimento l'ente convenuto ha fatto a tale difesa, né ha illustrato i presupposti di fatto e di diritto al ricorrere dei quali sarebbe possibile configurare il predetto concorso di colpa.

Infine, nessuna prova di condotte dell'attore contrarie alle regole del codice della strada o, più semplicemente, a comuni regole di prudenza è stata fornita dall'ente convenuto talché l'affermazione di un presunto concorso di colpa dell'attore è rimasta relegata al *livello di mera asserzione difensiva*.

Con riferimento al danno biologico subito dall'ALONGI, se ne deve ritenere accurata e condivisibile la quantificazione del 3% operata dal C.T.U. – il quale, nel confermare questa percentuale, ha risposto ai rilievi critici formulati – nonché congrua rispetto alla





Sentenza n. 154/2023 pubbl. il 25/01/2023

RG n. 90000018/2019

Repert. n. 268/2023 del 26/01/2023

TRIBUNALE di MESSINA

gravità delle lesioni da questo riportate a seguito del sinistro, con conseguente liquidazione a tale titolo della somma di **€ 3.318,00**, essendo stato il risarcimento quantificato sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano (v. Cass. Civ., sent. n. 5243 del 06.03.2014; Cass. Civ., sent. n. 13982 del 07.07.2015, sent. 11754 del 15.05.2018).

Al danno biologico, come sopra riconosciuto e liquidato, costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovrebbero – secondo il criterio generale – essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino al passaggio in giudicato della presente sentenza (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 557 del 14.01.2009; n. 8521 del 05.04.2007; n. 1712 del 17.02.1995).

Tuttavia, trattandosi di danno biologico liquidato sulla base delle tabelle con il criterio della c.d. "attualità", gli interessi compensativi non possono essere calcolati sulla somma via via rivalutata, poiché ciò determinerebbe un ingiustificabile duplicazione di risarcimento per i medesimi danni, bensì dovrà utilizzarsi il criterio del calcolo degli interessi compensativi a far data dall'illecito sulla somma liquidata alla c.d. "attualità", devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza (v. Cass. Civ., sent. n. 5503 dell'08.04.2003), ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.

INVALIDITÀ.

Con riguardo al periodo di invalidità subito da parte attrice, può anche in questo caso concordarsi con la valutazione operata dal C.T.U. nel corpo della relazione di consulenza.

Le somme relative ai periodi in invalidità assoluta e parziale possono essere quantificate in complessivi **€ 4.455,00**.

Anche all'importo dovuto a titolo di invalidità temporanea, come sopra riconosciuto e liquidato costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovrebbero – secondo il criterio generale – essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli





Sentenza n. 154/2023 pubbl. il 25/01/2023

RG n. 90000018/2013

Repert. n. 268/2023 del 26/01/2023

TRIBUNALE di MESSINA

indici ISTAT del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino al passaggio in giudicato della presente sentenza (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 557 del 14.01.2009; n. 8521 del 05.04.2007; n. 1712 del 17.02.1995).

Tuttavia, trattandosi di somme liquidate sulla base delle tabelle con il criterio della c.d. "attualità", gli interessi compensativi non possono essere calcolate sulla somma via via rivalutata, poiché ciò determinerebbe un ingiustificabile duplicazione di risarcimento per i medesimi danni, bensì dovrà utilizzarsi il criterio del calcolo degli interessi compensativi a far data dall'illecito sulla somma liquidata alla c.d. "attualità", devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza (v. Cass. Civ., sent. n. 5503 del 08.04.2003), ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.

In merito alla domanda di garanzia e manleva, premesso che l'assicurazione-terza chiamata non ha contestato l'esistenza del rapporto di garanzia ma ha evidenziato l'esistenza di una franchigia di € 20.000,00 per ciascun sinistro (art. 7 del contratto), osserva il Tribunale che la somma riconosciuta in favore dell'attore potrebbe rientrare, all'esito dei calcoli su interessi e rivalutazione, integralmente nella franchigia contrattuale il che comporta che la posizione debitoria in manleva del terzo chiamato si potrà configurare soltanto ove l'importo da rifondere al Consorzio convenuto supererà la franchigia contrattuale di € 20.000,00, e nei limiti di quanto risulterà superiore.

CONDANNA ALLE SPESE.

Sussistono, a parere del Tribunale, i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile *ratione temporis*, per compensare integralmente le spese del giudizio tra tutte le parti; nella specie, la pronuncia delle Sezioni Unite che ha risolto il contrasto giurisprudenziale sorto nella giurisprudenza di legittimità in materia di divieto di frazionamento del credito.





TRIBUNALE di MESSINA

Vanno, inoltre, adeguatamente valutate, da un lato, la soccombenza di convenuto e terzo chiamato e, dall'altro, il fatto che la condanna alla rifusione delle spese giudiziali di questo procedimento integrerebbe una ingiusta duplicazione che le parti soccombenti dovrebbero subire – ed avrebbero subito anche ove fossero rimaste contumaci in questo giudizio, atteso che la contumacia non dà luogo automaticamente alla compensazione delle spese – a causa della decisione dell'attore di frazionare il proprio credito, duplicando i procedimenti giurisdizionali.

Le spese ed onorari di C.T.U., già liquidati in atti, vanno posti a carico dell'ente convenuto nei rapporti interni – che ne avrebbe sopportato l'onere anche ove i giudizi non fossero stati duplicati – e ne va disposta la rifusione in favore dell'attore ove da questi anticipati, mentre nei rapporti esterni gravano su tutte le parti in solido.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ALONGI Roberto contro il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE e nei confronti della SOCIETÀ CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A.

1. accoglie le domande formulate da ALONGI Roberto nei confronti del CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE;
2. per l'effetto, condanna il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE al risarcimento del danno non patrimoniale subito da ALONGI Roberto che liquida in complessivi **€ 7.773,00**, oltre interessi compensativi a far data dall'illecito sulla somma liquidata alla c.d. "attualità", devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza, ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo;
3. condanna la SOCIETÀ CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A. a garantire e manlevare il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE da quanto questi sarà



Sentenza n. 154/2023 pubbl. il 25/01/2023

RG n. 90000018/2018

Repert. n. 268/2023 del 26/01/2023



TRIBUNALE di MESSINA

costretto a versare all'attore in ragione della presente sentenza, limitatamente all'importo eccedente la franchigia contrattuale di € 20.000,00;

4. compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti;
5. pone le spese ed onorari di C.T.U., già liquidati in atti, a carico delle parti in solido nei rapporti esterni ed a carico dell'ente convenuto nei rapporti interni e ne dispone la rifusione in favore dell'attore, ove da questi anticipate.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Messina, lì 25.01.2023.

Il Giudice

(dott. Francesco CATANESE)



UNEP - MESSINA
Modello A / 1 Cr. 2170

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 2,58
10%	€ 0,26
Spese Postali	€ 11,70
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 17,12

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 20/02/2023

L'Ufficiale Giudiziario



++

TRIBUNALE DI MESSINA

R.G.N. 90000018\2018

SENTENZA N.154\2023

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti. Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva su richiesta dell'AVV. EMANUELE CAMARDA nell'interesse del sig. ALONGI ROBERTO .

ME, li 09\02\2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dr.ssa Caterina Cicala

(Firmato digitalmente)

Copia esecutiva informatica, che si rilascia, esente da diritti di copia, ai sensi dell'art. 23, comma 9-bis, del D.L. n. 137 del 28.10.2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176. Circolare del 04.02.2021 Ministero della Giustizia, Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile - prot. 1124 del 5.02.2021 Corte Appello Messina.

Ai sensi dell'art. 476 c.p.c. permane il divieto di spedire più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.

14:31

79%



Tu

06/05/21, 16:50



0000300172207
ALONGI ROBERTO SCUDERI ANTONELLA
ra: 01 set 2008
UNCRITM1194

IN: ITO3G0200882180000300172207

Assegni

Condizioni

Interessi maturati



Il prestito con tasso dedicato, se lo richiedi



plus de 7773,00
Devedibile al 07/2010 € 6.149,53
+ INT. A RIVOL. al 31/8/23 € 2.684,30
TOT. DI LIQUIDAZ. 8.833,83